

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 376

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MENARDI, FLUTTERO, BALBONI,
COLLINO, ALLEGRINI, MUGNAI, CURTO, CORONELLA,
BORNACIN e DELOGU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Modifica dell’articolo 33, terzo comma, della Costituzione,
in materia di parità scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale modifica il terzo comma dell'articolo 33 della nostra Costituzione, permettendo di fatto agli istituti scolastici parificati, ovvero alle scuole non statali, l'accesso alle sovvenzioni pubbliche.

Con questo disegno di legge si intende attuare nel modo più autentico la volontà dei costituenti che intendeva l'espressione «senza oneri per lo Stato» come possibilità di finanziamento e non obbligo, non volendo in alcun modo con ciò escludere l'ipotesi di interventi di carattere economico a favore della scuola non statale.

Il medesimo articolo 33 della Costituzione testualmente recita, al quarto comma: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità deve assicurare ad esse piena libertà, ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole non statali». Tale inciso, dunque, in relazione all'istituzione di scuole da parte di enti o privati, deve essere inteso alla luce dei contenuti di cui al comma sopra citato e soprattutto secondo l'interpretazione data alla norma dagli stessi costituenti che, in sede di Assemblea, proposero l'emendamento e chiarirono esplicitamente, come risulta dai resoconti dell'Assemblea stessa, che la loro intenzione non era quella di impedire qualsivoglia aiuto alle scuole non statali ma fare salva la possibilità di concederlo in particolar modo nella fase operativa dell'istituto, ovvero successiva alla fase istitutiva stessa.

A tal proposito intendo citare l'intervento dell'onorevole Corbino che, di fronte alle obiezioni dell'onorevole Gronchi, così precisò: «Noi non diciamo che lo Stato non po-

trà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato». Questo è dunque il senso autentico della frase.

Il testo dell'articolato originale viene dunque fatto salvo eliminando però la frase nodale del problema «senza oneri per lo Stato», successiva all'enunciazione del diritto di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione che è stata fonte di equivoci.

L'obiettivo perseguito è quello di attribuire a tali istituzioni la prerogativa di essere equiparate a tutti gli effetti alla scuola di Stato, impedendo così interpretazioni restrittive. Questo allo scopo di permettere e garantire alle famiglie il diritto alla libera scelta del percorso formativo ed educativo degli studenti. La frequentazione di alcuni istituti privati infatti ha sempre interposto una ingiusta barriera d'accesso per le famiglie meno agiate che auspicavano l'inserimento dei propri figli nei corsi organizzati da scuole ed istituti educativi con una differente tradizione. La *ratio* della norma nasce proprio dall'iniquità di concedere tale privilegio solo ad alcuni gruppi sociali particolarmente abbienti.

L'unica alternativa dunque è quella di un intervento dello Stato, con un impegno finanziario che dia sostegno alle famiglie inserite in un tessuto sociale ed in fasce di reddito più basse per far accedere i giovani studenti in istituzioni che, sebbene non statali, rappresentano con il loro percorso storico lo sviluppo della cultura e della tradizione del nostro Paese.

In ottemperanza alla legge del 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e

all'istruzione, si definiscono scuole paritarie «le istituzioni scolastiche non statali abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale».

Il dicastero impegnato in tale verifica è il Ministero dell'istruzione che accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione».